



**PROVINCIA DI COMO**

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO

C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078

UFFICIO GARE E CONTRATTI

tel.031.230356

e-mail :[sapcomo@provincia.como.it](mailto:sapcomo@provincia.como.it)

pec :[sapcomo@pec.provincia.como.it](mailto:sapcomo@pec.provincia.como.it)

**OGGETTO: S.A.P. COMO - COMUNE DI TREMEZZINA: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, SUDDIVISA IN 9 LOTTI DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2022-31/12/2025.**

ID SINTEL 161233408

**FAQ N. 1 QUESITI PERVENUTI ALLA STAZIONE APPALTANTE**

**QUESITO N. 1**

Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:

1) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

**ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI:** Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE e

TUTELA LEGALE della seguente appendice:

#### APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o

(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

3) Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. (SOLO PER LOTTI RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE)

4) Per il solo Lotto Infortuni, chiediamo inoltre:

- Conferma che tra gli assicurati non ci sono persone residenti nella Federazione Russa e/o nella Repubblica della Bielorussia.
- Conferma che, per il periodo oggetto di affidamento (comprese eventuali proroghe previste dal capitolato), non sono previsti viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzati dal/dalla Contraente, nei territori della Federazione Russa, della Repubblica di Bielorussia o della Repubblica Ucraina (si intende tutto il territorio includendo dunque le zone occupate, le repubbliche separatiste e la Crimea), che prevedano la partecipazione di persone assicurate con la presente polizza.

Solo se il Contraente è un Comune o un'Università, chiediamo:

- Conferma che l'Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l'Ente ne avesse, vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo.

#### RISPOSTA N. 1

Si riscontrano i quesiti specificando che, considerato che la gara è aggiudicata con offerta economicamente più vantaggiosa che prevede l'offerta tecnica con varianti libere, l'operatore economico può indicare le modifiche dei capitolati richieste nella propria offerta tecnica e non come semplici appendici successivamente all'eventuale aggiudicazione dei lotti.

Si specifica che il Comune di Tremezzina ha un unico gemellaggio con Lemnos (Grecia).

## QUESITO N. 2

con la presente siamo a richiedere assicuratore e premio in corso

### RISPOSTA N. 2

Si precisa che il chiarimento non ha alcuna attinenza sulla formulazione dell'offerta.

Si rinvia, tuttavia, al documento inserito in data odierna nei documenti di gara.

## QUESITO N. 3

Lotto 2 – RCT/O

Con riferimento alle attività del Contraente:

1. Si chiede conferma che il Contraente si attenga alle direttive emanate dagli Enti preposti in materia prevenzione e sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19";
2. Si chiede conferma che il Contraente non gestisca direttamente l'acquedotto e la rete fognaria, indicando l'Ente gestore di tali servizi; Qualora il Comune gestisse direttamente l'acquedotto e la rete fognaria, si chiede conferma che il Contraente non sia coinvolto in attività di, a titolo esemplificativo e non limitativo: gestione, manifattura o uso di sostanze PFAS\*, PFOA, PFOS (\*PFAS: Qualsiasi sostanza per- o polifluoroalchilica o per- o polifluorurata, compresi, ma non limitati a: (a) l'acido perfluoroottanico o PFOA o l'acido perfluoroottano solfonico o PFOS; o (b) qualsiasi sostanza per- o polifluoroalchilica o per- o polifluorurata che sia una sostanza sostitutiva, incluso ma non limitato a GenX, ADONA, dodecafluoro-3H-4,8-dioxanoato (dodecafluoro-3H-4,8-dioxanoate), C6 H4 F11 NO3, perfluoro di ammonio (2-metil-3-oxahexanoate), C3 Dimer Acid, hexafluoropropylene oxide dimer acid, o HFPO Dimer Acid);
3. Si chiede conferma che il Contraente non gestisca direttamente farmacie;
4. Si chiede conferma che il Contraente non gestisca direttamente case di riposo, cliniche, RSA, poliambulatori, laboratori chimici e di analisi;
5. Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/ non gestisca direttamente porti, approdi, pontili;

Con riferimento alla statistica sinistri

6. Si chiede conferma che gli importi riservati e liquidati siano indicati al lordo delle franchigie o SIR di polizza;
7. Si chiede di comunicare per il seguente sinistro:

✓ la descrizione analitica del danno;

✓ eventuali aggiornamenti di status o importo;

✓ se il sinistro è in contenzioso legale ed, in caso negativo, la data dell'ultima comunicazione pervenuta al Contraente da Controparte.

Num. Sinistro	Anno	Ramo	Polizza	Data Evento	Stato	Liquidato	Franchigia	Riserva
2017/00137919/00	2015	3	2234285	21/03/2017	APER To			200.000,00

### RISPOSTA N. 3

Relativamente al quesito di cui in oggetto di seguito i riscontri con riferimento al Lott 2- RCT/O:

punto 1. Si conferma che il contraente si attiene alle direttive emanate dagli Enti preposti in materia di prevenzione e sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid - 19";

punto 2. Si conferma che il contraente non gestisce direttamente acquedotto e rete fognaria e che l'Ente Gestore di tali servizi è la Società Como Acqua s.r.l

punto 3. Si conferma che il contraente non gestisce direttamente farmacie;

punto 4. Si conferma che il contraente non gestisce direttamente case di riposo , cliniche, RSA, poliambulatori, laboratori chimici e di analisi;

punto 5. Il contraente ha in concessione le aree demaniali. I pontili di Tremezzina (loc. Lenno, Tremezzo) sono di proprietà comunali e gestiti direttamente dal contraente. I moli di Tremezzina (loc. Isola, Spurano e scalinata di Campo) sono gestiti direttamente dall'Autorità di Bacino

punto 6. Il contraente non ha una polizza con SIR. L'importo pagato è di euro 227.500,00. Successivamente il contraente ha rimborsato euro 2.500,00 di franchigia alla Compagnia;

punto 7. Sinistro rif. Assiteca 2017/6961 rif. Reale Mutua 2017/137919

Infortunio non mortale- coma- cade dall'alto mentre scarica del materiale ingombrante nel container presso l'area di raccolta differenziata in località Mulino - Ossuccio. Procedimento penale. Decreto di citazione 4631/19. Liquidato il 24/04/2022.

#### QUESITO N. 4

ai fini di una corretta valutazione del rischio chiediamo se l'ente possiede o ha la proprietà di:

case di cura, riposo, rsa, famiglia, recupero tossicodipendenti

rsa, pronto soccorso, infermerie

rete idrica, gas, raccolta rifiuti inceneritori

#### RISPOSTA N. 4

Si specifica che l'Ente non possiede e non ha proprietà di case di cura, riposo, rsa, famiglia, recupero tossicodipendenti, pronto soccorso, infermerie, rete idrica, gas raccolta rifiuti inceneritori.

#### QUESITO N. 5

- Si chiede se ci sia un limite nelle varianti peggiorative e migliorative che possono essere proposte

- In caso di aggiudicazione del rischio si chiede disponibilità dell'Ente ad inserire in polizza le seguenti clausole

#### CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

#### CYBER CLAUSE

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- e) computer hacking;
- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola

#### MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

#### CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

- Con riferimento all’art Art. 2.2 – Esclusioni chiediamo conferma che il “tutto quanto sopra salvo che i danni siano provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso...” non sia applicabile ai punti g), i), m), n)

- Si chiede elenco degli immobili assicurati con relativo valore di ricostruzione a nuovo
- Si chiede indicazione della MUR
- Art. 3.19 - Differenziale storico-artistico, si chiede conferma che fermo il limite previsto, lo stesso operi nel limite stabilito per la garanzia colpita dal sinistro
- Si chiede di conoscere stop loss, franchigia frontale, nonché limiti scoperti e franchigie in corso relativamente alle garanzie eventi atmosferici, eventi socio politici, terremoto, inondazione alluvione allagamento.

Si coglie l'occasione per ringraziare e porgere cordiali saluti.

## RISPOSTA N. 5

1 - Si chiede se ci sia un limite nelle varianti peggiorative e migliorative che possono essere proposte

Risposta 1) Si rinvia all'art. 13.4 del Disciplinare di gara

2 - In caso di aggiudicazione del rischio si chiede disponibilità dell'Ente ad inserire in polizza le seguenti clausole

### CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

### 3 - CYBER CLAUSE

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni

di programmazione;

b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;

c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;

d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);

e) computer hacking;

f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);

g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;

h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);

i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);

j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;

- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola

#### 4- MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

#### 5 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi



servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

RISPOSTA 2-3-4-5 : Considerato che la gara è OEV con varianti libere, possono indicare le modifiche dei capitolati nella OT, quindi considerandole delle varianti

6- Con riferimento all’art Art. 2.2 – Esclusioni chiediamo conferma che il “tutto quanto sopra salvo che i danni siano provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso...” non sia applicabile ai punti g), i), m), n)

Risposta 6: considerato che la gara è OEV con varianti libere, possono indicare le modifiche dei capitolati nella OT, quindi considerandole delle varianti

7- Si chiede elenco degli immobili assicurati con relativo valore di ricostruzione a nuovo.

risposta 7) l’elenco dei fabbricati è INSERITO NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, non si ritiene necessario fornire ulteriori dati

8 Si chiede indicazione della MUR

risposta 8: indicazione della MUR

euro 6.514.255,38 Nuovo Polo Scolastico in località Ossuccio

9- Art. 3.19 - Differenziale storico-artistico, si chiede conferma che fermo il limite previsto, lo stesso operi nel limite stabilito per la garanzia colpita dal sinistro

RISPOSTA 9: La prestazione che viene riportata nell’apposito articolo cita: la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall’art. 2.11 della presente polizza. Quindi anche oltre il limite delle singole garanzie colpite

10- Si chiede di conoscere stop loss, franchigia frontale, nonché limiti scoperti e franchigie in corso relativamente alle garanzie eventi atmosferici, eventi socio politici, terremoto, inondazione alluvione allagamento.

RISPOSTA N. 10 Si ritiene che i dati richiesti non siano i rilevanti ai fini della presentazione della quotazione

QUESITO N. 6

Buon pomeriggio, chiediamo di avere contezza dell'esito e degli importi richiesti/liquidati in relazione ai sinistri avvenuti in data 16.05.2018, 01.07.2018 e 28.06.2018.

RISPOSTA N. 6

Catnew-18-4032 15174 16/05/2018 In franchigia danni ad un cristallo auto

Catnew-18-5231 21203 01/07/2018 Senza seguito cade per via dissestata

Catnew-18-5537 22890 28/06/2018 Senza Seguito dissuasore non segnalato